

XVI LEGISLATURA

454<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2010

Presidenza del presidente SCHIFANI,  
indi del vice presidente CHITI  
e della vice presidente MAURO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,33).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(601) GIULIANO.** - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 17,50)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198. (*Brusio*).

Colleghi, non si può andare avanti così. Chi deve colloquiare vada fuori, per favore: non si può procedere così.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta del 4 novembre ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.201.

**Verifica del numero legale**

**PEGORER (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Prima di passare al voto, chiedo a dodici colleghi il sostegno per la richiesta di verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,53, è ripresa alle ore 18,14).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 18,14)**

**PRESIDENTE.** La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 25.201.

### **Verifica del numero legale**

PEGORER. Chiedo nuovamente a dodici colleghi il sostegno per la richiesta di verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Chiedo ai senatori Segretari di controllare. Ognuno voti per sé stesso, ci mancherebbe solo che oggi pomeriggio si assistesse a queste scene.

Il Senato è in numero legale. *(Commenti della senatrice Incostante).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 25.201, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.200, 26.201/1 e 26.202 e parere favorevole sull'emendamento 26.201.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.200.

**SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.200, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.201/1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.201/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.201, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 26.202.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.200, 27.201/1, 27.201/2 e parere favorevole sull'emendamento 27.201. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 27.202, 27.203, 27.204, 27.205 (l'emendamento 27.206 è stato ritirato) 27.207 e 27.208. Per gli emendamenti 27.209, 27.210, 27.211, 27.212 e 27.213 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.200.

**SERRA** *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.200, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.201/1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.201/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.201/2.

**INCOSTANTE** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, innanzi tutto chiedo alle presentatrici di quest'emendamento se accettano l'apposizione della mia firma e di quella della senatrice Della Monica, e credo anche di altre colleghe e colleghi del Gruppo del PD che intendono sottoscriverlo.

Si tratta di un emendamento ispirato al principio delle pari opportunità nella rappresentanza. Non si fa altro che individuare un meccanismo perché sia, in qualche modo, garantita la pari rappresentatività negli organismi dell'ordinamento forense. Questa norma mi sembra sia in tendenza e anche rispettosa dei principi costituzionali. Tutti noi dovremmo ricordare che c'è l'articolo 51 della Costituzione, che rimanda alla legge e a vari provvedimenti la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Non comprendo, dunque, il motivo del parere contrario - molto grave - espresso dal relatore: parere che, salvo non mi si convinca con una valida motivazione, risulta contrario ai principi, allo spirito e alla lettera di una norma costituzionale e, peraltro, a tutta la normativa europea che mira proprio a prevedere che vi siano meccanismi in grado di favorire le pari rappresentanze. È inutile che mi dilunghi sull'opportunità del tema. Credo si tratti di un elemento molto importante per tante

donne che si trovano all'interno della professione forense e che, giustamente, devono poterlo rappresentare negli organismi previsti. *(Applausi delle senatrici Garavaglia Mariapia e Pinotti).*

PRESIDENTE. La senatrice Gallone è d'accordo con l'apposizione della firma da parte della senatrice Incostante?

**GALLONE (PdL).** Signor Presidente, anche a nome della senatrice Allegrini, firmataria dell'emendamento insieme a me, accolgo l'apposizione della firma ma, in virtù del parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, dichiaro il nostro voto di astensione.

**ADAMO (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ADAMO (PD).** Signor Presidente, anch'io chiedo di apporre la mia firma all'emendamento per le ragioni espresse dalla collega Incostante.

**PERDUCA (PD).** Anch'io aggiungo la firma.

**MARITATI (PD).** Anch'io, signor Presidente.

**SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).** Aggiungo la firma anch'io.

**CARLONI (PD).** Anch'io, signor Presidente.

**PINOTTI (PD).** Aggiungo anch'io la mia firma.

**GERMONTANI (FLI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GERMONTANI (FLI).** Signor Presidente, chiedo anch'io di apporre la mia firma all'emendamento in esame, dichiarando che sia io che la senatrice Contini voteremo a favore.

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Signor Presidente, potrebbe il relatore spiegare a quest'Aula, alle donne, alle senatrici presenti in quest'Aula, nonché alle donne avvocato, e forse anche al Paese, perché esprime un parere contrario sull'emendamento? È possibile che ci convinca del fatto che stiamo sbagliando. In caso contrario, sarebbe opportuno che ci desse una motivazione valida.

**VALENTINO, relatore.** Ho già espresso il mio parere.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo allora la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.201/2, presentato dalle senatrici Gallone e Allegrini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.201, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 27.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.203.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.203, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,27)**

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.204.

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.204, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.205.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.205, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. L'emendamento 27.206 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 27.207.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 27.207, presentato dai senatori D'Alia e Serra, fino alla parola «triennio».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 27.207 e l'emendamento 27.208.

Sull'emendamento 27.209 è stato formulato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Perduca?

**PERDUCA (PD).** Signor Presidente, non ritiro l'emendamento e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PERDUCA (PD).** Signor Presidente, a nostro parere, questo emendamento è importante ancora di più in ragione degli emendamenti respinti sull'articolo 25, in particolare in relazione a quelli con cui si chiedeva di escludere dalla composizione dell'ordine il consiglio istruttore di disciplina e il collegio giudicante.

Abbiamo creato un qualcosa che fa, disfa e giudica qualsiasi cosa e, se non si dovesse porre un limite anche all'elezione consecutiva - non alla rielezione, come intende fare anche il senatore Bornacin - si andrebbe in qualche modo a creare qualche cosa di molto consolidato, indiscutibile e indiscusso che si potrebbe protrarre negli anni. Non ci sembrava pertanto di essere stati particolare punitivi con questa misura, che, tra l'altro, è già applicata in altri consigli e consessi elettivi, come il consiglio regionale, in ordine al quale noi abbiamo consentito tutta una serie di esclusioni. Ricordo il dibattito che abbiamo svolto relativamente ai consiglieri e assessori regionali. Diciamo che per analogia si riteneva opportuno porre due mandati e la possibilità di ricandidarsi dopo che era passato il quadriennio, così da consentire a quante più persone possibili di partecipare all'organo di governo.

Concludendo, dichiaro il voto favorevole e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.209, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento 27.210 è stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Bornacin?

**BORNACIN (PdL).** Sì, signora Presidente.

**VICARI (PdL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VICARI (PdL).** Ritiro l'emendamento 27.211, signora Presidente.

**PRESIDENTE.** Senatore Caruso, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 27.212?

**CARUSO (PdL).** No, lo mantengo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 27.212.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.212, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 27.213 è stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Bornacin?

BORNACIN *(PdL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**\*ICHINO** *(PD)*. Signora Presidente, stiamo approvando un provvedimento in cui abbondano disposizioni a tutela dell'interesse degli avvocati, ma fa difetto la parte in cui si tutela in modo preciso, concreto e moderno (che tiene conto delle esperienze più rilevanti e interessanti che ci offre il panorama internazionale) l'interesse del cliente.

Il problema cruciale tipico dei rapporti tra il cliente e qualsiasi professionista è l'asimmetria informativa che pone sovente il cliente in una posizione di debolezza e di inferiorità nei confronti dell'avvocato. Tutti sappiamo, perché fa parte della coscienza diffusa, quanto sia problematica la posizione di una persona che ha un dubbio, qualche volta fondato, circa la bontà dell'assistenza che gli viene prestata, e che quindi ha la necessità di quella che nei Paesi anglosassoni chiamano la *second opinion*: il parere di un altro legale indipendente che, se del caso, tranquillizzi il cliente sul fatto che l'assistenza che gli è prestata è corretta, che non ci sono conflitti d'interesse e non ci sono errori evidenti nel modo di procedere. Diverse associazioni professionali in altri Paesi offrono proprio questo, ossia la possibilità di avere una *second opinion* riservata e gratuita, a garanzia dell'affidabilità dei membri dell'associazione.

Con la votazione dell'articolo 24 giovedì scorso, avete stabilito che l'ordine professionale ha la rappresentanza esclusiva dell'avvocatura; vogliamo ora introdurre in questa legge almeno un dovere di questo organo verso i terzi: quello di mettere a disposizione del cliente che ha un dubbio sull'operato del suo legale un servizio di informazione e di controllo che può essere adito direttamente in modo riservato, senza conseguenze dirette né per il cliente né per l'avvocato? Sarebbe un modo per trasformare l'ordine da puro e semplice rappresentante e difensore del ceto forense a difensore, anche, almeno per questo aspetto, dell'interesse del cliente. La grave asimmetria informativa che caratterizza il rapporto in questo caso giustificerebbe in modo particolare l'introduzione di una forma di assistenza di questo genere.

Credo che il prestigio dell'avvocatura non avrebbe che da guadagnare dall'introduzione di un servizio di questo tipo. La stragrande maggioranza degli avvocati, che svolgono con coscienza e con perfezione tecnica e professionale il proprio lavoro, non avrebbero nulla di che dolersi dell'esistenza di un servizio di questo genere; mentre l'intera categoria avrebbe il vantaggio di presentarsi al Paese con un elemento di trasparenza e di amichevolezza - possiamo chiamarla così - nei confronti degli utenti del servizio.

Oggi chi ha un dubbio sulla correttezza del comportamento del proprio patrono è totalmente indifeso, non ha modo di verificarlo. Correggere tale situazione riporterebbe un po' questa legge a quella che dovrebbe essere la sua funzione, cioè la tutela del cliente. Per questo chiedo che all'emendamento 28.200 il relatore e il Governo prestino particolare attenzione. Si tratta di un emendamento a costo zero, che presenterebbe un vantaggio netto per il prestigio dell'avvocatura. *(Applausi del senatore Morando).*

**MARITATI (PD).** Signora Presidente, gli emendamenti 28.200 (testo 2)/1 e 28.0.200 (testo 2)/2, che vertono sulla stessa materia, rappresentano veramente una prova della chiusura e della miopia con cui la maggioranza ha affrontato e sta affrontando questo disegno di legge, pure tanto importante.

Noi avevamo cercato di introdurre, molto tempo fa, perché è noto che da tempo si discute questo disegno di legge, un istituto, quello dello sportello per il cittadino, di grande profilo sociale e di civiltà. Ci siamo scontrati per mesi con una maggioranza che non voleva intendere, non voleva accettare, e aveva respinto i relativi emendamenti; poi siamo arrivati all'ultima fase dei lavori della Commissione, dopo il rinvio di quest'Aula, e finalmente c'è stata l'accettazione dell'istituto.

Ebbene, mi sembra un fatto molto importante; però, il comportamento della maggioranza resta emblematico: non c'è la forza, il coraggio politico, di continuare a dire di no ad un istituto di così alto profilo, e quindi lo si accetta e lo si inserisce nel provvedimento, ma lo si inserisce in maniera sbagliata, contenuta, limitata, compressa. Sia chiaro, non vogliamo continuare a dire che non ci basta mai quello che viene concesso, ma la strutturazione dell'istituto, nel modo con cui l'ha determinata, l'ha voluta e l'ha accolta la maggioranza prelude ad un *flop*, ad una non attuazione dell'istituto, che, ripeto, è di grande profilo in termini di civiltà.

Perché dico questo? Che vuol dire accettare un istituto come lo sportello per il cittadino e poi scrivere nella legge che l'ordine degli avvocati può istituirlo? Che vuol dire? Vuol dire che alcuni ordini lo istituiranno ed altri no. Ma questo non va bene, perché siamo tutti cittadini di serie A, quelli del Sud, del Centro e del Nord. In tutte le parti del Paese, in tutti i luoghi, in tutti i Comuni e in tutte le Province dove c'è un ordine, se accettiamo - e voi lo avete fatto - la bontà e l'utilità di questo istituto, che non tocca l'autonomia, l'indipendenza e la competenza dell'avvocato, si tratta di dare alle persone (come recita l'emendamento 28.0.200 (testo2)/2) «che si trovino in condizioni di disagio economico» e «che siano residenti nel circondario del tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa».

Non c'è quindi nessun pericolo: questo lo avete compreso bene e avete accettato l'istituto. Ma è grave prescrivere che l'ordine «può» e non «deve»: si tratta di un aspetto fortemente negativo, che a mio giudizio inficia la bontà dell'istituto.

Vi è poi un altro aspetto che mi preoccupa, e che definisco di propaganda: si dice nell'emendamento 28.0.200 (testo2) che «l'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito». Gratuito per chi, onorevole relatore? Per tutti? Ma questo è sbagliato. Per questo abbiamo indicato che la gratuità, perché l'istituto funzioni, perché sia correttamente impostato e non sia soltanto un'enunciazione, deve valere solo per quella parte di cittadini che hanno diritto al gratuito patrocinio.

In conclusione, non comprendo perché riconoscere la bontà di un istituto e poi varare una norma che ne prevede la facoltatività e non l'obbligatorietà e addirittura prefigura un eccesso. In un momento così grave per il Paese e di economia in affanno, prevedere la gratuità di un istituto del genere significa non farlo istituire dalla maggior parte degli ordini.

Per tutti questi motivi, chiedo che siano approvati i due emendamenti che recano la mia prima firma. *(Applausi della senatrice Biondelli)*.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.200, 28.201, 28.203, 28.204, 28.207, 28.0.200, 28.0.200/2 (testo 2)/1 e 28.0.200 (testo2)/2, favorevole 28.202, 28.205, 28.206, 28.700 (testo corretto) e 28.208 (anche se è precluso dalla eventuale approvazione del 28.700 testo corretto). Ritiro l'emendamento 28.0.200 (testo2) a causa del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.200, su cui il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è condizionato ad una riformulazione che aggiunga le parole: «i cui costi sono a carico dei consigli dell'Ordine,» dopo le parole «informazione gratuita».

Domando ai presentatori se accolgono tale riformulazione.

**\*ICHINO (PD).** Accetto la correzione; ma sottolineo che su un tema come questo un minimo di risposta da parte di chi respinge la proposta sarebbe dovuto; non per rispetto a noi dell'opposizione, ma per rispetto al Paese a cui questa legge è destinata. Ma è mai possibile che non si possa discutere con la maggioranza su un tema importante come questo? È mai possibile che argomenti che mi sembra siano esposti quanto meno in modo ragionevole e non ostruzionistico non debbano avere una parola di risposta da parte della maggioranza? Questo, francamente, non mi sembra un modo corretto di affrontare un tema di questa delicatezza e importanza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**MUGNAI (PdL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MUGNAI (PdL).** Cerco per quanto possibile di astenermi da interventi che possano sembrare una replica diretta ad interventi immediatamente precedenti. Debbo però richiamare l'attenzione dei colleghi, ed in particolare del collega Ichino, sull'assoluta, manifesta irragionevolezza di questo emendamento, in virtù del quale si chiederebbe tra l'altro di istituire un servizio attraverso il quale i consigli dell'ordine sarebbero, durante la fase di svolgimento del rapporto professionale, e quindi con un rapporto professionale in corso, chiamati - ad insaputa dell'avvocato che sta svolgendo la professione - a svolgere una funzione parallela di controllo circa la qualità e la correttezza.

Concretamente, questo significa che, con un rapporto fiduciario in corso, il cliente, con una eventuale ed evidente manifestazione di sfiducia parallela al rapporto in corso, dovrebbe andare con le carte processuali a fare verificare ciò che l'avvocato sta facendo in quel momento in virtù di un rapporto fiduciario. Ma questa è veramente l'irragionevolezza più assoluta rispetto alla natura fiduciaria di un rapporto. E poi, il cliente come dovrebbe fare? Si fa le copie di tutto mentre è in corso il rapporto, sfiduciando quindi di fatto l'avvocato al quale ha manifestato fiducia? Questa proposta sinceramente mi sembra di un'irragionevolezza assoluta.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** È veramente pazzesco!

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.200 (testo 2).

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.200 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

*Omissis*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 18,50)**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 28.201, presentato dal senatore Caruso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.202, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 28.203 è improcedibile.

**DELLA MONICA (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD).** Signora Presidente, abbiamo approvato un emendamento che prevede per il consiglio dell'ordine la qualità di ente pubblico. Abbiamo stabilito anche che ha autonomia finanziaria e che si finanzia esclusivamente con i contributi degli iscritti. È stato consentito di modificare l'emendamento 28.200 aggiungendo che anche in questo caso sono i contributi degli iscritti e, quindi, l'autonomia finanziaria dell'ordine che possono consentire l'attivazione di un servizio gratuito di consulenza.

Vorrei, allora, proporre una riformulazione anche per l'emendamento 28.203, che riguarda un tema molto importante, perché parla di borse di studio per agevolare l'ingresso nella professione di giovani in situazioni di disagio economico, della loro collocazione presso studi professionali, della destinazione di una parte delle risorse economiche dell'ordine.

Vorrei, pertanto, inserire una clausola di questo genere: «Agli oneri derivanti dalla concessione di borse di studio, ogni consiglio dell'ordine provvederà per l'importo corrispondente ad un aumento della quota degli iscritti».

**PRESIDENTE.** Signor relatore, la senatrice Della Monica ha proposto una riformulazione dell'emendamento 28.203, che è improcedibile. Se lei l'accetta, l'emendamento dovrà ritornare alla 5ª Commissione.

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, mantengo il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.204.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD).** L'emendamento 28.204, come diversi altri che sono stati da noi proposti, si appunta su una norma che ha un'apparenza e una sostanza di dettaglio, ma che ha in realtà un significato ideologico pregnante. Leggiamo la lettera *n*) che con questo emendamento miriamo a sopprimere: il consiglio dell'ordine «può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF».

Il CNF adotta regolamenti che consentono ai consigli dell'ordine di creare dei giudici. In definitiva, di cosa si parla nel momento in cui si fa riferimento a camere arbitrali e a organismi di risoluzione alternativa delle controversie? Di una forma di giustizia che non è privata, come negli arbitrati che sono previsti dalle disposizioni contrattuali o da disposizioni di legge, ma che non è e non può essere pubblica, nel momento in cui è un organismo professionale come il consiglio dell'ordine a costituirli.

Quale sarebbe la modalità di accesso alla giustizia privata/pubblica offerta da queste camere di conciliazione e da questi organismi di risoluzione alternativa delle controversie? Certamente non quella obbligatoria. Allo stesso tempo, non si può tacere il fatto che, essendo organismi costituiti dal consiglio dell'ordine, sarebbe possibile una pressione psicologica fortissima perché siano adottati con una sostanziale violazione di un principio costituzionale che ha a che fare con la natura della giurisdizione.

Questa norma è tecnicamente corporativa, non nel senso semplice e banale della tutela degli interessi di una corporazione, ma del diritto e dell'ideologia corporativa di 70-80 anni fa.

Per tali ragioni chiediamo che questo emendamento 28.204, a favore del quale naturalmente voteremo, sia votato con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.205, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.206, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.207.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD).** Signora Presidente, buona parte delle cose che ho detto con riferimento all'emendamento 28.204 valgono, in termini di collocazione ideologica della norma che miriamo a sopprimere con questo emendamento, anche per la lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 28. Secondo questo pezzo dell'articolo relativo alle prerogative del consiglio, tale organo «vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti». Non so se chi ha scritto questa norma avesse piena consapevolezza del suo significato, perché nel gergo e nella terminologia tecnica del diritto amministrativo il potere di vigilanza è un potere specifico e pregnante, che se non allude a una sovraordinazione certamente allude a un sistema di giustapposizione amministrativa.

Il consiglio dell'ordine, secondo questa norma, vigila su come vengono organizzati gli uffici giudiziari, vigila sull'attività dei magistrati. Attenzione, non vi è alcun dubbio che gli avvocati possano e debbano vigilare sul corretto esercizio della giurisdizione, e non nel senso tecnico e pregnante che l'espressione ha quando viene inserita in una norma che attribuisce delle competenze amministrative; ma un conto è prestare attenzione istituzionale e professionale affinché le norme siano correttamente interpretate e rispettate e la giurisdizione e la sua organizzazione abbiano il migliore esito possibile, un altro è attribuire ad un ordine professionale un potere di vigilanza sull'organizzazione degli uffici giudiziari. Ripeto quindi quanto detto prima: questa è una norma tecnicamente corporativa nell'accezione di cui dicevo sopra.

Per queste ragioni, chiedo per tale emendamento, a favore del quale voteremo, la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.207, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.700 (testo corretto), presentato dalla Commissione.  
**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.208.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28, nel testo emendato.

\***ICHINO** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro questo articolo, non solo perché non contiene le integrazioni che abbiamo chiesto e proposto con i nostri pochi ma precisi e puntuali emendamenti, bensì anche per la presenza di una norma che riprende un'altra disposizione già approvata in precedenza aggravandone in questo caso il contenuto e gli effetti. Mi riferisco alla norma di cui al comma 1, lettera g), dove si stabilisce che il consiglio dell'ordine esercita il controllo della continuità e effettività dell'esercizio professionale, con il conseguente potere di escludere dall'esercizio della professione i colleghi che siano ritenuti non in posizione tale da rispondere a tale requisito.

Questa disposizione preoccupa gravemente decine di migliaia di avvocati italiani che oggi vedono con vera, profonda apprensione l'idea di poter essere cancellati dall'albo da propri colleghi i quali potranno prendersi l'arbitrio di stabilire che taluni non esercitano la professione con la necessaria effettività e continuità. Ma ve lo immaginate un provvedimento di questo genere? Avremmo colleghi del consiglio dell'ordine che si rivolgerebbero ad altri avvocati per dir loro che dall'indomani sono fuori perché non esercitano la professione con le modalità che il consiglio ritiene necessarie.

Data l'importanza di questa norma mi sono procurato le leggi o regolamenti che disciplinano la professione forense in Danimarca, Slovenia, Repubblica federale tedesca, Regno Unito, Spagna e Francia: non ho trovato, in queste leggi e regolamenti, una sola parola che sia in qualche modo paragonabile alla norma che ci stiamo accingendo a votare.

Torno a proporvi, e non solo in riferimento a questa parte della legge ma anche in riferimento a tante altre leggi che qui approviamo, l'opportunità di adottare il criterio della comparazione come criterio fondamentale delle nostre scelte. Se in tutta Europa non esiste una norma di questo genere ci sarà pure un motivo; se siamo inseriti in un mercato europeo che è mercato comune anche dei servizi legali, come possiamo non percepire l'esigenza di armonizzare il nostro ordinamento rispetto alla totalità degli ordinamenti forensi in Europa, che ci consiglia di non introdurre un vincolo che graverebbe soltanto sugli avvocati italiani? A me sembra che questa sia un'esigenza elementare.

Vi chiedo che di questo si tenga conto nell'emanare norme che davvero vanno contro l'interesse di gran parte degli avvocati italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 28, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. L'emendamento 28.0.200 (testo 2) è stato ritirato dal relatore.  
Risultano pertanto decaduti i subemendamenti 28.0.200 (testo 2)/1 e 28.0.200 (testo 2)/2.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, vorrei porre una questione in merito all'emendamento 28.0.200 (testo 2), presentato dalla Commissione, al quale abbiamo presentato due subemendamenti. Poiché vi è il limite costituito dal parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, dato che riguarda lo sportello per il cittadino, ed è stato votato a maggioranza in Commissione, vorremmo chiedere comunque di votarlo per superare quel vincolo e poter discutere di uno strumento che garantirebbe la trasparenza delle attività.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Casson, ma ho già ricordato che l'emendamento è stato ritirato dal relatore.

CASSON (PD). Però, l'emendamento era stato presentato dalla Commissione e non dal relatore.

PRESIDENTE. Ma il relatore può comunque ritirarlo in ragione del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 29.200 e parere favorevole sull'emendamento 29.201.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concordo il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.200, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.201, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dei successivi articoli.

Metto ai voti l'articolo 30.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, la settimana scorsa avevo preannunciato un'illustrazione dell'emendamento 32.202, che necessita peraltro di una precisazione tecnica, che adesso renderò. Auspico naturalmente un parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

Si tratta di una norma, messa a punto con l'aiuto di molti ordini forensi, in base alla quale nei distretti più piccoli, dove si elegge un solo delegato rappresentante nel Consiglio nazionale forense, si prevede che per non più di due mandati consecutivi il rappresentante possa appartenere allo stesso ordine circondariale. Quindi, si elimina il monopolio dello stesso ordine circondariale, protratto per più mandati, ad avere un rappresentante.

Nei distretti più grandi, invece, che eleggono due rappresentanti, questo meccanismo non funzionerebbe. Allora prevedo che, nel caso in cui risulti eletto il primo in rappresentanza di un ordine circondariale, il secondo debba essere necessariamente il primo eletto di un altro ordine circondariale, non dello stesso. Questa è la *ratio* che ispira l'emendamento, volto ad impedire e a prevenire che ci sia un monopolio costante dei grandissimi ordini forensi rispetto a tutti gli altri (grandi, medi o piccoli).

In altre parole, io lascio inalterato il numero dei componenti: quindi non c'è variazione di spesa. Molti emendamenti tendevano ad aumentare il numero, per venire incontro a questa esigenza. Invece, in base a come ho strutturato il mio emendamento, si lascia invariato il numero complessivo, ma si prevede che nei distretti più piccoli, che eleggono un solo rappresentante, lo stesso ordine circondariale possa essere rappresentato per due mandati consecutivi, non di più; al terzo mandato deve essere rappresentato un altro ordine circondariale. Ad esempio, se quello di Firenze è stato rappresentato due volte consecutive, al terzo mandato deve essere uno degli altri nove ordini forensi della Toscana a mandare il suo rappresentante. Invece, nei grandi distretti (parliamo essenzialmente di Milano, Roma e Napoli) il primo eletto sarà sicuramente, come sempre è, un rappresentante dell'ordine più grande; si prevede tuttavia che almeno il secondo appartenga ad un altro ordine, diverso da quello del mega-capoluogo. Oppure, se per avventura (ma è improbabile) il primo dei due rappresentanti eletti appartenesse ad un altro ordine, il secondo sarà sicuramente dell'ordine più grande.

Mi sembra che risponda a una *ratio* condivisibile (ne abbiamo parlato anche in Commissione); mi auguro pertanto che l'emendamento venga approvato dall'Aula e che su di esso venga espresso un convinto parere favorevole da parte del relatore.

Dal punto di vista tecnico, vorrei precisare che, per evidente errore di stesura materiale, il mio emendamento non sostituisce integralmente il comma 2, ma lo sostituisce solo fino alle parole «se il numero degli iscritti è superiore», quindi limitatamente al primo periodo. La parte successiva del comma 2, che regola le modalità di nomina dei componenti nei quindici giorni e la proclamazione dei risultati, resta in piedi. Questa è la *ratio* di questo credo non irrilevante emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**VALENTINO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.200 e 32.201, di identico contenuto.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.202 (testo corretto), comprendo gli argomenti introdotti dal senatore Benedetti Valentini; tuttavia i meccanismi che si verrebbero a determinare sarebbero particolarmente complessi ed elaborati. Abbiamo improntato tutto il nostro atteggiamento nei confronti del disegno di legge ad un clima di semplificazione massima. (*Commenti del senatore Perduca*).

Pertanto, sia pur apprezzando la proposta, invito il senatore Benedetti Valentini a ritirare l'emendamento 32.202 (testo corretto); altrimenti sarò costretto ad esprimere parere contrario.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 32.203, 32.205, 32.206/1 e 32.206/2.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.206, presentato dalla Commissione. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.207, 32.208 (il cui principio viene già contemplato nell'articolo 36, comma 1) e 32.209.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.200, identico all'emendamento 32.201.

**SERRA** (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SERRA** (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Signora Presidente, con l'articolo 32 del disegno di legge in esame si prevede che il Consiglio nazionale forense duri in carica quattro anni. A me sembra che questo provvedimento sia a carattere verticistico e che i giovani siano molto penalizzati: noi ci siamo battuti affinché si aprisse molto di più ai giovani, ma non c'è stato verso.

In questo caso, si tratta del Consiglio nazionale forense, organo massimo e verticistico. Credo, dunque, che una riduzione da quattro anni a tre anni sia un segnale di democrazia, prima di tutto, oltre che di decenza. (*Commenti del senatore Longo*).

**DELLA MONICA (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD)**. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.200, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, identico all'emendamento 32.201, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 32.202 (testo corretto) è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Benedetti Valentini, accoglie tale invito?

**BENEDETTI VALENTINI (PdL)**. Signora Presidente, considerata la natura squisitamente tecnica dell'emendamento, ma il suo sostanziale buon fondamento, e per fare un confronto approfondito con le opinioni espresse dal relatore, chiedo cortesemente che la proposta in esame venga accantonata, perché, a mio parere, lo merita.

**VALENTINO, relatore**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**VALENTINO, relatore**. Signora Presidente, un'ulteriore riflessione, attesa la delicatezza della materia, mi sembra doverosa. Pertanto, aderisco alla proposta testé formulata dal senatore Benedetti Valentini.

**INCOSTANTE (PD)**. Senatore Valentino, non ha pensato di dover fare una riflessione anche sull'emendamento che riguardava le donne! Su quello lei ha sbagliato!

**PRESIDENTE**. Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 32.202 (testo corretto), 32.203 e 32.205.

Ricordo che l'emendamento 32.204 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.206/1.

**INCOSTANTE (PD)**. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.206/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.  
Dichiaro aperta la votazione.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.206/2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 32.206, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 32.207, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.208, identico all'emendamento 32.209.

PERDUCA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.208, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 32.209, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.  
Dichiaro aperta la votazione.  
*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Stante l'accantonamento di alcuni emendamenti all'articolo 32, dispongo l'accantonamento della votazione sull'articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO**, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.201, 33.203, 33.204, 33.205, 33.206, 33.207, 33.208 e 33.209 e parere favorevole sugli emendamenti 33.200, 33.202 e 33.700.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.200.

**\*ICHINO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ICHINO (PD).** Signora Presidente, è nuovamente in discussione il tema della rappresentanza istituzionale dell'avvocatura.

La settimana scorsa ne abbiamo discusso con riferimento all'ordine degli avvocati in generale; in questo caso il discorso è riferito in particolare al Consiglio nazionale forense, ma il tema è sempre quello: il nostro ordinamento costituzionale non consente di istituire un rappresentante unico ed esclusivo di una categoria professionale.

È una norma che aveva un senso e si inseriva organicamente nell'ordinamento corporativo; ma questo è stato abrogato. Vogliamo o no confrontarci con l'articolo 39 della Costituzione e, prima ancora, con il decreto luogotenenziale del 1944 che ha abrogato l'ordinamento corporativo oppure tutto questo non ha alcun peso e si ritorna al sindacato unico nazionale di categoria?

Credo che su questo aspetto una riflessione attenta vada fatta e che una risposta vada data. La norma che stiamo per votare è, per questo aspetto, gravemente lesiva di un principio costituzionale.

Su questo emendamento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ichino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.200, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 33.201, presentato dal senatore Caruso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 33.202, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.203.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD).** Signora Presidente, noi proponiamo di sopprimere la norma di cui alla lettera *d)* perché è un ulteriore tassello di quel quadro ideologico in cui si iscrivono le norme relative alla rappresentanza degli avvocati. In questo caso si parla del Consiglio nazionale forense, al quale addirittura da questa norma è attribuito il potere di emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione.

Il Consiglio nazionale forense è lo stesso organismo che poi deve applicare il codice deontologico, ed è lo stesso organismo che, nella sua qualità di giudice disciplinare, dovrebbe applicare le norme che esso stesso adotta addirittura periodicamente, come in una sorta di editto pretorio, essendo trascorsi però circa 2.500 anni. La prospettiva moderna di ridefinizione delle competenze degli

organismi rappresentativi implica, in generale, un'esigenza semplice: quella della distinzione delle funzioni. Chi adotta le regole non deve essere lo stesso soggetto che le applica, soprattutto in una chiave e in una sede di tipo giurisdizionale o paragiurisdizionale.

Le regole del codice deontologico dovrebbero essere adottate, e prima ancora redatte, da una commissione mista, istituita presso il Ministero della giustizia, e non già dal Consiglio nazionale forense, lo stesso organo - ripeto - che poi dovrà farle rispettare e, soprattutto, che dovrà applicare le sanzioni relative alla violazione.

Voteremo, pertanto, a favore di questo emendamento e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.203, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 33.204 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.205.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.205, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.206.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, poche parole per sottolineare la discrasia nella formulazione del testo normativo complessivamente considerato. L'adozione del regolamento in materia di specializzazioni è di competenza del Ministro e non si capisce come possa essere contemporaneamente di competenza del Consiglio nazionale forense. Si tratta di una norma da espungere per la ragione eminentemente tecnica che ho esposto. Voteremo, dunque, a favore di questo emendamento e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**VALENTINO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Su cosa intende intervenire, senatore Valentino?

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, per rettificare il parere espresso sull'emendamento 33.206.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALENTINO, relatore.** Ha ragione il senatore Carofiglio e, pertanto, il parere è favorevole.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.206, presentato dalla senatrice Della Monica da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.207.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD).** Signora Presidente, con questo emendamento torniamo alla questione che abbiamo brevemente lumeggiato parlando dell'articolo 28, cioè quella della indebita compresenza di funzioni in capo ad un soggetto la cui funzione istituzionale è e dovrebbe essere quella di garantire - usando un'espressione impropria - il governo e l'autogoverno della professione; si individua infatti una indebita interferenza in altri ambiti e, in particolare alla lettera q), in quello dell'amministrazione della giustizia; questo ambito naturalmente è cosa che interessa moltissimo gli avvocati e sulla quale gli avvocati devono o dovrebbero esercitare il controllo più attento in tutte le sedi, ma non può essere assegnata come facoltà e come attribuzione istituzionale ai soggetti rappresentativi della categoria.

La lettera q) del comma 1 dell'articolo 33 attribuisce al Consiglio nazionale forense una serie di prerogative, e fra queste la possibilità di esprimere, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge relativi all'amministrazione della giustizia. Non è cosa che, in quanto soggetto rappresentativo della categoria degli avvocati, il Consiglio nazionale forense possa fare se non a pena di una non modesta lesione di un sistema di equilibri tra poteri e competenze dei diversi soggetti istituzionali.

Votiamo quindi a favore dell'emendamento e richiediamo la votazione elettronica.

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, la tesi esposta dal senatore Carofiglio in base alla quale sarebbe una indebita ingerenza da parte del Consiglio nazionale forense esprimere, e solo su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge forse non ha un fondamento preciso solo che si consideri che questi pareri su proposte e disegni di legge devono interessare congiuntamente la professione forense e l'amministrazione della giustizia.

Qualche fondamento potrebbe avere ciò che è stato esposto, anche con una certa insistenza, dal senatore Carofiglio, in base al principio che una corporazione non può interessarsi dell'amministrazione della giustizia in genere, ove al posto della «e», congiunzione in italiano, vi fosse una «o», che notoriamente è una congiunzione disgiuntiva, come ci insegna proprio il senatore Carofiglio.

Quindi, il voto che si deve esprimere a mio parere è di rigetto della proposta emendativa avanzata.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.207, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.208.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, nell'orizzonte concettuale definito dagli interventi precedenti, questa è una norma particolarmente significativa. Stando alla lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 33, che noi miriamo ad espungere dal testo, il Consiglio nazionale forense istituisce e disciplina con apposito regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione.

Se quello che abbiamo detto prima, con sfumature, differenti posizioni e punti di vista variegati ha un minimo di senso, ipotizzare che fra le competenze istituzionali previste per legge del Consiglio nazionale forense ci sia l'istituzione di una commissione che controlla l'amministrazione della giustizia davvero significa introdurre un elemento di grave disturbo nell'equilibrio delle prerogative dei diversi soggetti che a vario titolo in quella amministrazione intervengono. Sarebbe un'indebita interferenza al di fuori di ciò che è e dovrebbe essere attribuito all'Avvocatura, intesa come presenza diffusa di controllo su quell'amministrazione e non già come categoria che elegge un soggetto di essa esponenziale che controlla la giurisdizione.

Voteremo quindi a favore dell'emendamento 33.208 e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.209.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD).** Signora Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto perché credo che in realtà il quadro generale sia stato delineato in maniera - spero - abbastanza comprensibile.

La norma di cui alla lettera *t*), che con questo emendamento miriamo a sopprimere, prevede che il Consiglio nazionale forense esprima addirittura pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Che cosa vuol dire? Che cosa significa? Quali pubbliche amministrazioni? Per quale motivo dovrebbero essere chiesti al Consiglio nazionale forense pareri da parte delle pubbliche amministrazioni? E poi per fare cosa? Per adottare provvedimenti amministrativi? Per adottare regolamenti? O perché le scelte politiche delle amministrazioni pubbliche, nella loro componente elettiva, siano influenzate da valutazioni del Consiglio nazionale forense? Questa è veramente una cosa incredibile.

Preannuncio quindi il voto favorevole all'emendamento e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** Signora Presidente, mi viene il sospetto che gli argomenti resi dal senatore Carofiglio trovino una qualche condivisione nel suo Gruppo. Speravo che così non fosse, ma siccome vedo che questi emendamenti recano, oltre alla sua, anche qualche altra illustre firma, mi viene il timore che possano essere condivisi.

In parole povere, con tre successivi emendamenti i colleghi presentatori pretendono che il Consiglio nazionale forense non sia nella condizione di esprimere pareri: non delibere, interdizioni o veti ma - ripeto - pareri. Essi vorrebbero che coloro che esercitano la professione forense rappresentati a livello nazionale e costituiti anche presso il Ministero non possano rendere pareri su questioni che ineriscono, non allo svolgimento della professione - bontà vostra - (ma forse neppure ciò vorreste), ma al funzionamento della giustizia, su come funziona la macchina della giustizia. Ricordo che i magistrati possono farlo in tutte le sedi, essendo consulenti di tutti i Ministeri, degli uffici legislativi dei partiti e di tutti gli organismi, considerando l'amministrazione della giustizia cosa propria.

Voi, che avete fatto censure a ripetizione dicendo che con questo provvedimento la categoria forense si vorrebbe quasi rinchiudere in se stessa, vorreste che fossero solo i magistrati a poter disporre di tutto ciò che riguarda l'organizzazione della giurisdizione e della giustizia in senso lato e che il massimo organo rappresentativo a livello istituzionale forense non possa rendere pareri sul buon funzionamento della giustizia al Ministro, alla pubblica amministrazione o a chi glieli chiede. Questa è la vostra impostazione? Mi auguro non sia così e che le argomentazioni rese dal collega non siano condivise, quanto meno intimamente, da ciascuno di voi.

Quindi, è un bene che siano già stati rigettati i due precedenti emendamenti, e che lo sia senz'altro anche l'emendamento 33.209. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

**LONGO (PdL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signora Presidente, quanto dichiarato dal senatore Benedetti Valentini ha grande significato, ma ciò valeva soprattutto in riferimento all'emendamento 33.208, che mirava alla soppressione della lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 33. Per quanto riguarda invece la soppressione della lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 33, credo che il Consiglio nazionale forense abbia compiti già sufficientemente gravosi per essere investito anche di una generica possibilità di esprimere i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni. A me sembra che nel corpo di questa legge ciò sarebbe un fuor d'opera.

Sono quindi convinto delle indicazioni, non per quelle forme espresse propriamente dal senatore Carofiglio, che sono sempre molto pregnanti, ed invito il relatore e il Governo a mutare i propri pareri sull'emendamento 33.209, chiedendo la soppressione anch'io della lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 33. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CENTARO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*PdL*). Signora Presidente, colleghi, vorrei invitare il relatore e il Governo a cambiare parere, perché alle pubbliche amministrazioni il parere lo esprimono il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Per quanto vi sia una rilevanza pubblicistica del CNF (ci può stare, ad esempio, il parere al Ministro, se richiesto, su materie riguardanti l'amministrazione della giustizia o la professione forense), i pareri alle pubbliche amministrazioni possono esprimerli solo i suddetti organi.

Su quali materie il CNF potrebbe esprimere un parere al Comune di Roma, che è un'amministrazione pubblica, o all'INAIL, all'INPS e a qualsiasi altro ente? A me pare che questo eccesso di rilevanza pubblicistica vada ben oltre i limiti costituzionali e metterebbe in seria difficoltà lo stesso Consiglio nazionale forense. Se richiesti, pareri alle pubbliche amministrazioni possono esprimerli anche i singoli avvocati, ma non l'organismo che rappresenta l'avvocatura nel suo complesso.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, pur sapendo che la norma costituzionale attribuisce al Consiglio di Stato la competenza sui pareri, debbo rimarcare che non si tratta certamente di una competenza esclusiva, quindi potrebbe ben restare, nel contesto normativo del quale ci stiamo occupando, un'ipotesi come quella contenuta alla lettera *t*), comma 1, dell'articolo 33.

Ad ogni modo, poiché sia l'opposizione sia parte certamente qualificata della maggioranza - i senatori Centaro e Longo sono giuristi di chiara fama - concorrono nel richiedere l'espunzione di tale disposizione, mi uniformo alle loro sollecitazioni ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 33.209. (*Applausi*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, obiettivamente questa ulteriore funzione attribuita al Consiglio nazionale forense non aveva alcuna logica. È come se si trattasse di un parere qualificato. Il Consiglio nazionale forense svolge determinate funzioni, delicatissime e importanti, ma non possiamo attribuirgli con legge un ruolo qualificato nell'esprimere pareri qualificati. I pareri qualificati per le pubbliche amministrazioni sono quelli espressi dal Consiglio di Stato, non possono esserlo quelli del Consiglio nazionale forense.

Pertanto, la riflessione del relatore mi sembra opportuna, e quindi anche noi voteremo per la soppressione della lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 33.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). In dissenso dal Gruppo mi astengo, in solidarietà con la chiamata alle intime convinzioni fatte dal senatore Benedetti Valentini, perché mi dispiacerebbe lasciarlo solo dopo avere contraffatto il parere del Governo e della maggioranza. *(Applausi dei senatori Quagliariello e Bonfrisco)*.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signora Presidente, credo vi sia un equivoco di fondo. Ho ascoltato molti punti sui quali si è sviluppato un dibattito in Aula in ordine a questo provvedimento. Ciò mi induce a chiedere la parola e a chiarire l'aspetto che determina l'equivoco di fondo. Il punto è la natura giuridica degli ordini che anche in questo provvedimento noi conferiamo al Consiglio nazionale forense, come agli ordini territoriali, che è una natura giuridica di enti di diritto pubblico e quindi di enti ausiliari dello Stato.

Ciò fa venire meno finanche la contestazione, l'osservazione, che in modo assolutamente argomentato ma non sufficientemente convincente ha rappresentato il senatore Ichino in relazione al comma 1 dell'articolo 33, quando si parla della rappresentanza istituzionale. La natura giuridica dell'ordine come ente di diritto pubblico ne fa un ente che rappresenta, nella sua funzione di ausilio allo Stato, un organo istituzionale. Da ciò discende, signora Presidente, onorevoli colleghi, una uniformità nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le attività degli ordini anche di altro tipo di professione.

Tutti quanti confermano la natura giuridica e confermano anche, tra le varie funzioni, quella di esprimere i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Qui abbiamo un aspetto particolare: le pubbliche amministrazioni richiedono. Non si tratta del fatto che il Consiglio nazionale forense o un ordine territoriale spontaneamente formulano un parere, la qual cosa non mi sembra neanche fuori luogo, ma di una pubblica amministrazione, cioè un'amministrazione dello Stato che chiede un parere ad un ente che ha la funzione di ausilio allo Stato stesso.

Allora, io non sono favorevole alla soppressione di questa lettera *t*). Semmai preciserei la disposizione in tal senso: «esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni nelle materie oggetto della competenza del Consiglio nazionale forense». Limiterei l'ambito del parere agli stretti contenuti che hanno riferimento alla materia di competenza del Consiglio nazionale forense e degli organismi ordinistici territoriali.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha mutato il suo parere, invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, mi rimetto all'Aula. Le valutazioni che sono state espresse via via non sono state del tutto convincenti; tuttavia, mi rimetto a quello che deciderà l'Aula.

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, mi pare che anche nella versione un po' ristretta che proponeva poco fa il collega si possa rilevare da un punto di vista strettamente formale una eccessiva dilatazione del profilo pubblicistico del Consiglio nazionale forense. *(Applausi del senatore Serra)*. Aspetti ad applaudire, senatore Serra. Siamo però in sede di legislazione ordinaria e, come ha richiamato molto opportunamente il collega Benedetti Valentini, la vicenda storica e cronistica che ispira il testo originario è che c'è stata una dilatazione extracostituzionale, anticostituzionale, del potere, non già di parere, ma di veto.

Ormai ci sono volumi e volumi di colleghi di diritto costituzionale che parlano del Consiglio superiore della magistratura, neanche come terza Camera, ma come seconda, dove la prima è «Porta a Porta» (la Camera e il Senato vengono dopo).

Allora, se questo profilo non ci deve sfuggire, non possiamo ragionare nei termini, pur corretti dal punto di vista della legislazione ordinaria, che ci ha richiamato nel merito il collega Centaro. Quindi, mi sento di invitare il relatore ad una formula che tenga presente i sentimenti e gli argomenti espressi dal senatore Benedetti Valentini, sui quali ho visto che vi è una rispondenza anche di colleghi di questa parte. Altrimenti, il nostro dibattito sembra veramente insterilito tra combattenti e reduci dell'Associazione nazionale magistrati (in questo caso, per la prima volta non vi è stato l'intervento liberistico del collega Ichino con la solita citazione di Alessandro De Nicola sul «Il Sole 24 Ore»).

Quindi, il problema c'è. Non possiamo limitarci alla elegante formulazione dei colleghi che mi hanno preceduto. Mi rimetto comunque al relatore per antica fiducia.

**BENEDETTI VALENTINI** (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BENEDETTI VALENTINI** (PdL). Signora Presidente, svolgerò la mia personale dichiarazione di voto, e mi auguro che nessuno dica più che questo non è il Popolo della Libertà: una libertà di opinioni come questa non si è mai ricordata; ma non è un gran merito, in questo caso, perché l'emendamento è di modesta portata, sia che lo approviamo, sia che lo bocchiamo. L'importante è che siano stati bocciati i due precedenti: quindi non è poi così importante.

Mi limito a dire, anche se certamente la mia dottrina non merita l'aggettivo di illustre, perché è umilissima, anzi addirittura oscura, che non vedo come si possa concepire che un'importante amministrazione pubblica, quale ad esempio un grande ente previdenziale od altro, non possa richiedere al Consiglio nazionale forense un parere su una bozza di convenzione per la stipula dell'assistenza legale sul territorio nazionale o quant'altro, così come potrebbe farlo a livello locale con gli ordini territoriali. È assolutamente inconcepibile.

Quindi, restando umilissimamente e senza dottrina del mio parere, voterò in conseguenza, cioè contro l'emendamento, ed eventualmente, senza molto dolermi, mi inchino al parere della maggioranza, se tale sarà.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.209, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 33.700, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 34, su cui è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO**, *relatore*. Esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 34.700.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento 34.200, presentato dal senatore Caruso, è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 34.700, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 35 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.200, 35.201 e 35.202 e parere favorevole sull'emendamento 35.203.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.200.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.200, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.201, identico all'emendamento 35.202.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.201, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, identico all'emendamento 35.202, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.203, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale è stato presentato l'emendamento 36.200, successivamente ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 36.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 37 sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 37.200.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 37.200, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 38 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Signor relatore, la 5ª Commissione chiede di inserire agli emendamenti 38.200 (testo 2) e 38.750 le seguenti parole: «senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica». È d'accordo?

**VALENTINO**, *relatore*. Sì, signor Presidente, modifico nel senso indicato gli emendamenti 38.200 (testo 2) e 38.750.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti, come riformulati.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 38.200 (testo 3), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 38.750 (testo 2), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 39 sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**DELLA MONICA** (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 39.200 propone un articolo sostitutivo in merito ai contenuti e alle modalità dello svolgimento del tirocinio. Quello che m'interessa mettere in luce è che intendiamo in particolare sopprimere la prova preselettiva di accesso al tirocinio. Non solo regolamentiamo diversamente la materia, ma vogliamo soprattutto sopprimere una prova che non trova nessuna giustificazione.

**PORETTI** (*PD*). Signora Presidente, credo che torneremo sul tema in sede di dichiarazioni di voto. Con i nostri emendamenti, da una parte vogliamo intervenire sulla prova telematica, che però sarà oggetto di un altro articolo, e dall'altra cerchiamo di avanzare delle proposte volte a prevedere per i tirocinanti, anche se lo svolgimento di un tirocinio presso uno studio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, delle possibilità di rimborso.

Con altri emendamenti cerchiamo di abbassare la soglia dei cinque anni di iscrizione all'albo per quanto riguarda gli avvocati presso cui poter svolgere i tirocini, portandola a due anni, in modo da

prevedere quindi che un avvocato iscritto all'ordine da due anni possa già prendere nel proprio studio dei tirocinanti.

Con un altro emendamento proponiamo che il tirocinio possa essere svolto anche in due studi professionali diversi, mentre, in particolar modo con gli emendamenti che riguardano il comma 12 dell'articolo 39, proponiamo che il praticante possa chiedere di cambiare lo studio presso cui svolgere il tirocinio, in tal caso, anziché l'autorizzazione del Consiglio dell'ordine, che valuta i motivi, il Consiglio dell'ordine dovrebbe semplicemente prendere atto della decisione del tirocinante che vuole cambiare studio professionale.

**GALPERTI (PD).** Signora Presidente, segnalando ancora una volta l'incongruenza della norma che vieta ai praticanti un qualunque rapporto di impiego pubblico, ne proponiamo la soppressione con l'emendamento 39.200. Come già abbiamo già avuto modo di dire a più riprese in Commissione, potrebbe essere logico che chi fa pratica non possa avere un impiego a tempo indeterminato, un impiego fisso presso una pubblica amministrazione; ma che si escluda per chi vuol fare la pratica e quindi cercare di fare l'avvocato un qualunque rapporto di impiego pubblico mi sembra francamente incongruo e irragionevole, perché ciò esclude un rapporto di collaborazione, quindi parziale, esclude ad esempio un rapporto serale, che potrebbe essere un impiego presso una biblioteca.

È un'esclusione che mi sembra ingiustificata e estremamente penalizzante per chi può far pratica e, al tempo stesso, avere un qualche forma di collaborazione, di rapporto di impiego pubblico, anche parziale e provvisorio. Mi sembra una penalizzazione davvero incomprensibile. Certo, è prevista l'incompatibilità con l'impiego pubblico per chi diventa avvocato, ma nella fase di praticantato mi sembra davvero una norma che andrebbe corretta oppure limitata. Pensiamo alla collaborazione di un avvocato con un senatore: non può far pratica e fornire una qualche collaborazione, una qualche consulenza?

Credo che su questo divieto così perentorio vada fatta una riflessione per arrivare, se possibile, ad un ripensamento.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 39.200 e favorevole sugli emendamenti 39.201 e 39.202.

Gli emendamenti 39.203, 39.204, 39.205 e 39.206 sarebbero assorbiti.

Ritiro l'emendamento 39.902.

Gli emendamenti 39.207 e 39.208 sarebbero assorbiti.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 39.209, 39.210, 39.211, 39.212, 39.213, 39.214 e 39.700/1.

Ritiro l'emendamento 39.700, in considerazione del parere contrario della 5ª Commissione permanente.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti da 39.215 a 39.901/4, mentre il parere è favorevole all'emendamento 39.901.

Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti da 39.219 a 39.233. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 39.234.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti 39.235 e 39.236.

Quanto all'emendamento 39.239, prego il senatore Mazzatorta di ritirarlo, perché l'articolo 42 già contempla ampiamente la materia.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti da 39.237 a 39.1000/6.

Al senatore Viespoli chiedo di riformulare l'emendamento 39.1000/7 espungendo il secondo comma. Con tale modifica, il testo dell'emendamento risulterebbe il seguente: «*Al terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfetario» con le seguenti «un congruo rimborso, anche forfetario».*

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 39.1000/8, 39.1000/10 e 39.1000/12 mentre il parere è favorevole agli emendamenti 39.1000/9, 39.1000/11 e 39.1000, nel testo riformulato inserendo la parola «professionale» dopo la parola «apporto» nel terzo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola «rimborso», l'espressione: «congruo e adeguato».

Essendo stato ritirato l'emendamento 39.900 i relativi subemendamenti si intendono decaduti.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti da 39.247 a 39.263, mentre è favorevole all'emendamento 39.264 (testo 2).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 39.265 a 39.274, mentre il parere è favorevole all'emendamento 39.275.

Il parere è infine contrario agli emendamenti da 39.276 a 39.284 nonché al 39.0.200 (testo 2).

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei tuttavia capire perché la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sull'emendamento 39.700, che - lo ricordo - prevede che dopo il comma 3 sia inserito il seguente: «3-*bis*. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine».

**VALENTINO**, *relatore*. Ricordo che ho ritirato l'emendamento 39.700, signora Presidente.

**PRESIDENTE**. Senatore Valentino, la Commissione bilancio ha comunque espresso un parere negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo dell'articolo 39, a meno che dopo il comma 3 non venga inserito il seguente comma 3-*bis*: «I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento delle prove di esame devono essere a carico dei soggetti partecipanti alle prove».

**VALENTINO**, *relatore*. Chiedo allora l'accantonamento dell'articolo 39, signora Presidente, e di tutti i relativi emendamenti.

**PORETTI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PORETTI (PD)**. Signora Presidente, vorrei semplicemente sottolineare che, visto che avete voluto sancire che l'Ordine degli avvocati è pubblico, va da sé che, ogni volta che gli attribuite delle funzioni organizzative, queste presentano dei costi che in qualche modo devono essere coperti. Non voglio sostituirmi alla Commissione bilancio; tuttavia, questa osservazione è abbastanza scontata. Ora sembra che non si capisca perché c'è un parere contrario della Commissione bilancio; il motivo, in realtà, è abbastanza evidente: i nodi alla fine vengono al pettine.

**VALENTINO**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALENTINO**, *relatore*. Le rinnovo la richiesta di accantonamento dell'articolo 39, signora Presidente. Se mal non ricordo, tuttavia, la prova d'ingresso era stata eliminata; quindi questa discussione è superflua.

**LEGNINI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LEGNINI (PD)**. Signora Presidente, questa incertezza sul parere della Commissione bilancio, che potrebbe travolgere l'intero articolo, richiede un chiarimento che potrà essere fornito domani. Mi sembra del tutto inaccettabile, a questo punto dei lavori, accantonare un articolo con numerosi emendamenti. La prego pertanto di differire a domani il seguito dell'esame del provvedimento in esame.

**PRESIDENTE**. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta (*ore 20,17*).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

### ARTICOLO 25 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)*

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
  - a) l'assemblea degli iscritti;
  - b) il consiglio;
  - c) il presidente;
  - d) il segretario;
  - e) il tesoriere;
  - f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.
3. Sono organi degli ordini forensi del distretto:
  - a) il Consiglio istruttore di disciplina;
  - b) il Collegio giudicante.

### EMENDAMENTO 25.201

#### **25.201**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

Al comma 3, sostituire la parola: «forensi» con la seguente: «circondariali».

### ARTICOLO 26 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(L'assemblea)*

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

## EMENDAMENTI

### 26.200

D'ALIA, SERRA

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «ed agli elenchi speciali» inserire le seguenti: «e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.».

### 26.201/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, NEROZZI

#### **Respinto**

All'emendamento 26.201, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.» con le seguenti: «con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

### 26.201

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

### 26.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

#### **Precluso**

Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1» con le seguenti: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

## ARTICOLO 27 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 27.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Il consiglio dell'ordine)*

1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. Tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

## EMENDAMENTI

### **27.200**

**D'ALIA, SERRA**

#### **Respinto**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventitre membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.».

### **27.201/1**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, NEROZZI**

#### **Respinto**

All'emendamento 27.201, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite» con le seguenti: «con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

## **27.201/2**

[GALLONE, ALLEGRINI](#) (\*)

### **Respinto**

All'emendamento 27.201, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ispirato al principio della "doppia preferenza di genere" per attuare il principio della pari rappresentatività».

---

(\*) I senatori Incostante, Della Monica, Adamo, Maritati, Carloni, Pinotti, Germontani, Contini, Baio, De Sena, Serra, Perduca e Poli Bortone aggiungono la firma in corso di seduta

## **27.201**

LA COMMISSIONE

### **Approvato**

Al comma 2, sostituire le parole: «con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

## **27.202**

[D'ALIA, SERRA](#)

### **Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «dal regolamento emanato dal CNF» con le seguenti: «dal regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.».

## **27.203**

[DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI](#)

### **Respinto**

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

## **27.204**

[D'ALIA, SERRA](#)

### **Respinto**

Al comma 2, dopo le parole: «avvocati stabiliti» inserire le seguenti: «e nel registro dei praticanti avvocati,».

## **27.205**

[D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI](#)

### **Respinto**

Al comma 4, sopprimere parole: «nei cinque anni precedenti».

## **27.206**

[MAZZATORTA, DIVINA](#)

### **Ritirato**

Al comma 5, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tre» con la seguente: «due».

## **27.207**

[D'ALIA, SERRA](#)

### **Le parole da: «Al comma» a: «triennio» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «triennio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

## **27.208**

[GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, NEROZZI](#)

### **Precluso**

Al comma 7, sostituire la parola: «quadriennio» con la seguente: «triennio».

## 27.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

### Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «quarto anno» aggiungere le seguenti: «e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte».

## 27.210

BORNACIN

### Ritirato

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun consigliere potrà essere eletto per due mandati consecutivi».

## 27.211

VICARI

### Ritirato

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

## 27.212

CARUSO

### Respinto

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «circondario» con la seguente: «distretto».

## 27.213

BORNACIN

### Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Il consigliere dell'Ordine che intende candidarsi alle elezioni di delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Forense deve dimettersi dalla carica ricoperta almeno trenta giorni prima della indizione delle relative elezioni».

ARTICOLO 28 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

### Approvato nel testo emendato

*(Compiti e prerogative del consiglio)*

#### 1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per

comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

*p)* può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

*q)* può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

*r)* favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

*s)* svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

*t)* vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato, ai sensi dell'articolo 1, dal CNF che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

*a)* a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

*b)* a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

## EMENDAMENTI

### 28.200

[ICHINO](#), [CECCANTI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [MARINO IGNAZIO](#), [MORANDO](#), [PORETTI](#), [TONINI](#), [NEROZZI](#)

#### V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

«*a-bis)* attiva un servizio gratuito di consulenza e informazione gratuita per i clienti di avvocati iscritti allo stesso ordine territoriale, che offra loro una possibilità di controllo circa la qualità e correttezza dell'operato dei rispettivi avvocati e la congruità del compenso richiesto rispetto alla prestazione professionale, garantendo il segreto in proposito al fruitore del servizio.».

### 28.200 (testo 2)

[ICHINO](#), [CECCANTI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [MARINO IGNAZIO](#), [MORANDO](#), [PORETTI](#), [TONINI](#), [NEROZZI](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

«*a-bis)* attiva un servizio gratuito di consulenza e informazione gratuita, i cui costi sono a carico dei consigli dell'Ordine, per i clienti di avvocati iscritti allo stesso ordine territoriale, che offra loro una possibilità di controllo circa la qualità e correttezza dell'operato dei rispettivi avvocati e la congruità del compenso richiesto rispetto alla prestazione professionale, garantendo il segreto in proposito al fruitore del servizio.».

## 28.201

CARUSO

### Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;».

## 28.202

LA COMMISSIONE

### Approvato

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «le scuole» con la seguente: «scuole».

## 28.203

DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, GHEDINI, NEROZZI

### Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) adotta, di iniziativa o di intesa con il CNF e altre enti o istituzioni, iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; provvedendo, tra l'altro, ad agevolare la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; e, infine, prevedendo, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

## 28.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

### Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

## 28.205

LA COMMISSIONE

### Approvato

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «in conformità al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

## 28.206

LA COMMISSIONE

### Approvato

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «favorisce» con la seguente: «garantisce».

## 28.207

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

### Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

## 28.700 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

### Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «redatti secondo regole», fino alla fine del comma.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio».

## **28.208**

CARUSO

### **Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato, ai sensi dell'articolo 1, dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28

## **28.0.200 testo 2/1**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, PERDUCA, NEROZZI

### **Decaduto**

All'emendamento 28.0.200 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».

## **28.0.200 testo 2/2**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, PERDUCA, NEROZZI

### **Decaduto**

All'emendamento 28.0.200 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

4-*ter*. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo.».

## **28.0.200 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

### **Ritirato**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*  
(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati può istituire lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.».

ARTICOLO 29 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

### **Approvato nel testo emendato**

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

## EMENDAMENTI

### 29.200

**GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, NEROZZI**

#### **Respinto**

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

### 29.201

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

Al comma 4, dopo la parola: «collegio» aggiungere le seguenti: «, che è presieduto dal più anziano per iscrizione,».

ARTICOLI 30, 31 E 32 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

#### **Approvato**

*(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)*

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera *b*). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 31.

#### **Approvato**

*(Scioglimento del consiglio)*

1. Il consiglio è sciolto:

- a*) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b*) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
- c*) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32.

#### **Accantonato**

*(Durata e composizione)*

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello elegge un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da cinquecento fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocento fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemila a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

## EMENDAMENTI

### **32.200**

[GALPERTI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [NEROZZI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

### **32.201**

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

#### **Id. em. 32.200**

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

### **32.202 (testo corretto)**

[BENEDETTI VALENTINI](#)

#### **Accantonato**

Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

«Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente; non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo».

### **32.203**

[VICARI](#)

#### **Accantonato**

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente.».

### **32.204**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

#### **Ritirato**

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «tre componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e quattro componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

### **32.205**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

#### **Accantonato**

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «due componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e tre componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

### 32.206/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### Respinto

All'emendamento 32.206, al capoverso: «3», dopo le parole: «trecento iscritti» inserire le seguenti: «o frazione di trecento».

*Consequentemente,*

- a) dopo le parole «seicento iscritti» inserire le seguenti «o frazione di seicento»;
- b) dopo le parole «mille iscritti» inserire le seguenti «o frazione di mille»;
- c) dopo le parole «tremila iscritti» inserire le seguenti «o frazione di tremila».

### 32.206/2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### Respinto

All'emendamento 32.206, al capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

### 32.206

LA COMMISSIONE

#### Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila».

### 32.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti; un voto per ogni successivi 300 iscritti o frazione di trecento da 200 iscritti fino a 800 iscritti; un voto per ogni successivi 600 iscritti o frazione di seicento da 800 iscritti fino a 2.000 iscritti; un voto per ogni successivi 1.000 iscritti o frazione di 1.000 da 2.000 iscritti fino a 10.000 iscritti; un voto per ogni successivi 3.000 iscritti o frazione di tremila al di sopra dei 10.000 iscritti.».

### 32.208

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

#### Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

### 32.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### Id. em. 32.208

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

ARTICOLO 33 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

#### Approvato nel testo emendato

*(Compiti e prerogative)*

##### 1. Il CNF:

- a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'ordinamento professionale;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 14, comma 5;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 38 per i rapporti con le università e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

## EMENDAMENTI

### 33.200

CARUSO

#### Approvato

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ha» aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

### 33.201

CARUSO

#### Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

### 33.202

LA COMMISSIONE

#### Approvato

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per il funzionamento» con le seguenti: «per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali.».

**33.203**

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**33.204**

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

**Improcedibile**

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con i consigli territoriali o alti enti o istituzioni, iniziative volte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo II; prevedendo altresì la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

**33.205**

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI

**Respinto**

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;».

**33.206**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Approvato**

Al comma 1, sopprimere lettera n).

**33.207**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Respinto**

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «e l'amministrazione delle giustizia».

**33.208**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

**33.209**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Approvato**

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

**33.700**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

Al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione» inserire le seguenti: «e al fine di garantire quanto meno il pareggio di bilancio».

## ARTICOLO 34 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

### **Approvato nel testo emendato**

*(Competenza giurisdizionale)*

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

## EMENDAMENTI

### **34.200**

CARUSO

#### **Ritirato**

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il secondo periodo.

### **34.700**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

## ARTICOLO 35 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

### **Approvato nel testo emendato**

*(Funzionamento)*

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

## EMENDAMENTI

### 35.200

CARUSO

#### Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «ricorsi» con la seguente: «reclamo».

### 35.201

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

#### Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

### 35.202

D'ALIA, SERRA

#### Id. em. 35.201

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

### 35.203

LA COMMISSIONE

#### Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.».

## ARTICOLO 36 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

### Approvato

#### *(Eleggibilità e incompatibilità)*

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

## EMENDAMENTO

### 36.200

MAZZATORTA, DIVINA

#### Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori» con le seguenti: «da almeno cinque anni».

Capo III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

## ARTICOLO 37 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

### Approvato nel testo emendato

#### *(Congresso nazionale forense)*

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense, almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le componenti dell'avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

#### EMENDAMENTO

#### **37.200**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

Al comma 2, sostituire le parole: «il momento di confluenza di tutte le componenti dall'avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia» con le seguenti: «la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative».

#### TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

#### Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

ARTICOLO 38 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Accordi tra università e ordini forensi)*

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

#### EMENDAMENTI

#### **38.200 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

#### **V. testo 3**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci.».

#### **38.200 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci.».

#### **38.750 (già 38.700)**

LA COMMISSIONE

#### **V. testo 2**

Al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione», sopprimere le seguenti: «e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto».

#### **38.750 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

#### **Approvato**

Al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione», aggiungere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e sopprimere le seguenti: «e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto».

## ARTICOLO 39 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 39.

#### *(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)*

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova di ingresso, da svolgere con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali dell'ordinamento e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi.

3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova di ingresso presso il consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 17 e 18.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1. Pertanto, non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

11. Il CNF disciplina con regolamento:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
- b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
- c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

## EMENDAMENTI

### 39.200

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39 - (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) - 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della Giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) c), in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso adeguato convenzionalmente pattuito.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare

attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto».

### **39.201** **CARUSO**

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Possono essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati i laureati in giurisprudenza che abbiano superato una prova di ingresso, da tenersi con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine del circondario avente sede nel capoluogo del distretto, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e sugli istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno due volte l'anno e non può essere ripetuta dal richiedente all'iscrizione nel registro per più di sei volte.

3-bis. La prova di ingresso informatica è disciplinata da regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per la somministrazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il Ministro della giustizia si attiene, nell'emanazione del regolamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti, previa classificazione degli stessi, in base a diversi livelli di difficoltà e tenuto conto che nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferenti si ad almeno due terzi dei libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione;

i) determinazione delle modalità di espletamento della prova informatica e della correzione della stessa, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, formate, per la durata massima di due anni, da avvocati, magistrati e docenti universitari;

l) individuazione della data di entrata in vigore delle disposizioni relative alle nuove modalità di accesso al tirocinio e introduzione della disciplina transitoria eventualmente necessaria, con previsione, ove ritenuto utile, di sessioni di prove a carattere sperimentale.

3-ter. La prova informatica di ingresso si intende superata se è ottenuto un punteggio pari al 60 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: «di partecipare alla prova di preselezione informatica per»;

b) all'articolo 44, comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45»;

c) all'articolo 44, sopprimere il comma 2;

- d) sopprimere l'articolo 45;  
e) all'articolo 47, comma 1 sopprimere le parole «è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa»;  
f) all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole «, dopo il superamento della prova di ingresso, secondo quanto previsto dall'articolo 39».

### **39.202**

#### **LA COMMISSIONE**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

### **39.203**

#### **PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

### **39.204**

#### **D'ALIA, SERRA**

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*Conseguentemente sopprimere il comma 3,*

### **39.205**

#### **DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

### **39.206**

#### **PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

### **39.902**

#### **IL RELATORE**

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

### **39.207**

#### **SACCOMANNO**

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

### **39.208**

#### **PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

### **39.209**

#### **D'ALIA, SERRA**

Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Sono ammessi a svolgere il tirocinio coloro che hanno conseguito una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza con una votazione non inferiore a 105 su 110.».

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

### **39.210**

#### **PERDUCA, PORETTI, BONINO**

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro quaranta giorni dalla domanda».

**39.211**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d'ingresso entro trenta giorni dalla domanda».

**39.212**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

**39.213**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali delle facoltà di giurisprudenza.».

**39.214**

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dal sostenere la prova di ingresso coloro che abbiano completato con successo la scuola forense o siano stati ammessi e stiano frequentando con profitto un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui al seguente articolo 46, comma 1, lettera b) o coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110.».

**39.700/1**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [NEROZZI](#)

All'emendamento 39.700, al capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, nonché per l'espletamento della prova di ingresso».

**39.700**

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine».

**39.215**

[LEGNINI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#)

Sopprimere il comma 5.

**39.216**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Sopprimere il comma 5.

**39.217**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Sopprimere il comma 5.

**39.218**

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Sopprimere il comma 5.

**39.901/1**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [PERDUCA](#), [LATORRE](#), [GALPERTI](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#)

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

*Consequentemente, al terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».*

**39.901/2**

[GALPERTI](#), [LEGNINI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [PERDUCA](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#)

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

**39.901/3**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [PERDUCA](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

**39.901/4**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [PERDUCA](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

All'emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

**39.901**

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico.

Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento».

**39.219**

[GALPERTI](#), [LEGNINI](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «con qualunque rapporto di impiego pubblico».

**39.220**

[VICARI](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «pubblico».

**39.221**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme sull'impiego pubblico».

*Consequentemente, al primo periodo, sopprimere la parola: «qualunque».*

**39.222**

[LEGNINI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «rapporto di impiego pubblico» inserire le seguenti: «a tempo pieno».

**39.223**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

**39.224**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa» con le seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

**39.225**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

**39.226**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 5 secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante avvocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

**39.227**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 6, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno», e sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale».

**39.228**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno».

**39.229**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 secondo periodo sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale».

**39.230**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

**39.231**

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole: «con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;».

**39.232**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

**39.233**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

**39.234**

CARUSO

Al comma 7, sostituire la lettera b), con le seguenti: «b)presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico. b-bis) per non più di dodici mesi presso un avvocato stabilito o presso un ufficio giudiziario.».

**39.235**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, per non più di dodici mesi;».

**39.236**

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «per non più di dodici mesi;».

**39.239**

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari è disciplinata ai sensi dell'articolo 42;».

**39.237**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi,».

**39.238**

D'ALIA, SERRA

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più di sei mesi,».

**39.240**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa».

*Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente».

**39.241**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.».

**39.242**

CARUSO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dignitoso».

**39.243**

D'ALIA, SERRA

Al comma 8, sostituire la parola: «Pertanto» con le seguenti: «Di norma,».

**39.244**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

**39.245**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

**39.246**

D'ALIA, SERRA

Al comma 9, dopo le parole: «non determina» aggiungere le seguenti: «di norma».

**39.1000/1**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio» con le seguenti: «per lo svolgimento del tirocinio».

**39.1000/2**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: «Decorso il primo anno».

**39.1000/3**

SERRA, D'ALIA

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il primo anno, ».

**39.1000/4**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un compenso che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente».

**39.1000/5**

LEGNINI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un compenso adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari».

**39.1000/6**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con la seguente: «un compenso».

**39.1000/7**

VIESPOLI

All'emendamento 39.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) *al terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un congruo rimborso, anche forfettario,»;*

2) *al terzo periodo, sostituire le parole: «e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio» con le seguenti: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell'attività svolta da quest'ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».*

**39.1000/8**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere la parola: «forfettario».

**39.1000/9**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: «forfettario» con la seguente: «adeguato».

### **39.1000/10**

[SERRA, D'ALIA](#)

All'emendamento 39.1000, al capoverso terzo periodo, dopo la parola: «forfettario» aggiungere le seguenti: «ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza,».

### **39.1000/11**

[DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI](#)

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, dopo la parola: «apporto» inserire la seguente: «professionale».

### **39.1000/12**

[DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI](#)

All'emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, dopo la parola: «prestazioni» inserire le seguenti: «ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».

### **39.1000**

LA COMMISSIONE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio».

### **39.900/1 (testo corretto)**

[BENEDETTI VALENTINI](#)

**Decaduto**

All'emendamento 39.900, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Spostare l'ultimo periodo del comma 9 ivi richiamato quale comma 9-*bis*.

b) Sostituire le parole da: "adeguate" fino a: "dello studio" con le seguenti: "rimborso anche forfaitario, sugli oneri propri dell'attività svolta, tenuto conto dell'effettivo apporto dato all'esecuzione delle prestazioni dello studio e dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio medesimo"».

### **39.900/2 (testo corretto)**

[VIESPOLI](#)

**Decaduto**

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «e tenuto altresì» fino a: «dello studio» con il seguente periodo: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell'attività svolta da quest'ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».

### **39.900/3**

[SERRA, D'ALIA](#)

**Decaduto**

All'emendamento 39.900, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il primo anno».

### **39.900/4**

[LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA](#)

**Decaduto**

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «l'avvocato» fino a: «dello studio con le seguenti: "in ogni caso, al praticante avvocato è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito"».

### **39.900/5**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Decaduto**

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «al praticante avvocato» inserire le seguenti: «, oltre al rimborso spese,».

### **39.900/6**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Decaduto**

All'emendamento 39.900, sopprimere le parole: «, anche forfetario,».

### **39.900/7**

SERRA, D'ALIA

#### **Decaduto**

All'emendamento 39.900, dopo la parola: «forfetario» aggiungere le seguenti: «ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza,».

### **39.900/8**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Decaduto**

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «all'effettivo apporto» inserire la seguente: «professionale».

### **39.900/9**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Decaduto**

All'emendamento 39.900, dopo le parole: «delle prestazioni» inserire le seguenti: «ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».

### **39.900/10**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Decaduto**

All'emendamento 39.900, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti: «Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la parola "solo"».

### **39.900**

IL RELATORE

#### **Ritirato**

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un adeguato compenso, anche forfetario, per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio».

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da. «solo in», a: «responsabilità dello stesso», con le seguenti: «sotto il controllo dell'avvocato presso il quale svolge la pratica,».*

### **39.247**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

**39.248****PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

**39.249****PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

**39.250****DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.».

**39.251****VICARI**

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

**39.252****LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

Al comma 9, «aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

**39.253****SACCOMANNO**

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso al praticante è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

**39.255****D'ALIA, SERRA**

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto».

**39.256****PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio».

**39.257****D'ALIA, SERRA**

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia il praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza».

### **39.258**

**LEGNINI**

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, trascorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, l'avvocato è tenuto a corrispondere al praticante avvocato, oltre a rimborso delle spese, un compenso adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari qualora il praticante avvocato, oltre le attività di cui al comma 1, svolga le attività di cui al comma 10, nonché altre attività proprie dell'attività professionale forense».

### **39.254**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

### **39.259**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «solo» e dopo le parole: «del pretore» inserire le seguenti: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi al praticante è dovuto un giusto compenso».

### **39.260**

**D'ALIA, SERRA**

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta».

### **39.261**

**D'ALIA, SERRA**

Al comma 10, dopo le parole: «solo in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica» inserire le seguenti: «dietro compenso».

### **39.262**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 10, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

### **39.263**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale,».

*Conseguentemente sopprimere le parole:* «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

### **39.264 (testo 2)**

**LA COMMISSIONE**

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinato dal giudizio disciplinare».

*Conseguentemente sopprimere le parole:* «, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

### **39.265**

**CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI**

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del tirocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell'alta dignità della professione

forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato"».

### **39.266**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

### **39.267**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

### **39.268**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

### **39.269**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo.».

### **39.270**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

### **39.271**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

### **39.272**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

**39.273**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

**39.274**

**CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, ADAMO, NEROZZI**

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.».

**39.275**

La Commissione

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:».

**39.276**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

**39.277**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del praticante avvocato».

**39.278**

**D'ALIA, SERRA**

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

**39.279**

**D'ALIA, SERRA**

Al comma 11, lettera c), premettere le seguenti parole: «in attuazione della normativa comunitaria,».

**39.280**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le seguenti: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

### **39.281**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le parole: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

### **39.282**

**CARUSO**

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A chi sia titolare di rapporto di impiego pubblico, ed abbia conseguito l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati di cui al comma 2, compete il diritto ad aspettativa non retribuita, con conservazione del posto di lavoro, sino alla conclusione delle operazioni relative all'esame di Stato che è per primo tenuto decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione. Decorso un anno dall'iscrizione, l'esercizio del diritto è subordinato alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio, che l'interessato deve fornire all'ente con cui ha in corso il rapporto di impiego mediante apposita certificazione rilasciata dall'ordine circondariale.».

### **39.283**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

### **39.284**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 39

### **39.0.200 (testo 2)**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Dopo l'**articolo 39**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

*(Delega al Governo in materia di attività formative complementari al tirocinio professionale forense)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il tirocinio professionale forense, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicurino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore non inferiore a trenta»